

Fondazione Marzotto

ENTE MORALE

Residenza di Mortara

27036 MORTARA (PV) - Via Lomellina, 52
Tel. 0384 98354 – Fax 0384 293371
E-mail: mortara@fondazionemarzotto.it

ALLEGATO C

REGOLAMENTO INTERNO C.D.I. FONDAZIONE MARZOTTO DIP. DI MORTARA

Art. 1 – Disposizioni generali

Il Centro Diurno Integrato (CDI) gestito dalla Fondazione Marzotto è destinato ad accogliere persone di ambo i sessi che necessitano di assistenza continua o di inserimento in struttura, che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Il presente regolamento è redatto in conformità con quanto contenuto nella Carta dei Servizi della Fondazione Marzotto – dipendenze di Mortara.

Art. 2 – Procedura per l'accesso e valutazione delle richieste

Per essere accolti è necessario presentare domanda di ingresso su apposito modulo che può essere reperito nell'ufficio amministrativo della Fondazione o scaricato dal sito ufficiale dell'ASL di Pavia, corredato di tutti i documenti in esso elencati.

La direzione esamina le domande e chiede le integrazioni necessarie.

Il richiedente si sottopone ad un colloquio e visita preliminare da parte di un medico della struttura.

L'ammissione nel CDI rimane in ogni caso subordinata al parere positivo espresso dal direttore sanitario o, in sua assenza, da altro medico interno.

L'ospite e/o il garante, si impegnano a sottoscrivere, prima dell'ingresso dell'ospite in struttura, il contratto di ingresso su apposito modulo redatto dalla Fondazione Marzotto e sono considerati, a tutti gli effetti, unici interlocutori dell'ente. L'ospite e il garante sono solidalmente obbligati al pagamento delle rette di ricovero e di qualsiasi altro onere in essere non compreso, anche per quanto riguarda il rispetto di tutte le norme regolamentari.

L'ente dispone di un periodo di 30 giorni, dal giorno dell'ingresso in struttura, per accertare la compatibilità dell'ospite alla vita di comunità e se quest'ultima risponde alle esigenze dello stesso.

Non possono essere accolte e, se già presenti possono essere dimesse d'ufficio, persone affette da malattie o da turbe comportamentali incompatibili con la vita in comunità.

L'eventuale lista d'attesa tiene conto di diversi fattori: la dipendenza di una delle aziende facenti parte del Gruppo Marzotto, la residenza in Mortara, la residenza sul territorio della ASL di Pavia, la data di presentazione della domanda.

Art. 3 – Modalità organizzativa

I programmi terapeutici, i Progetti Assistenziali Individualizzati e l'organizzazione della vita quotidiana degli ospiti sono fissati insindacabilmente dall'ente, in rapporto alle condizioni dell'ospite ed agli obiettivi di recupero o di mantenimento dell'autonomia funzionale e del benessere dell'ospite.

Art. 4 - Rette

La retta viene determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marzotto.

ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. N. 1376 DEL 29 OTTOBRE 1960. REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 24 NOVEMBRE 1960

Fondazione Marzotto

ENTE MORALE

La retta dà diritto a godere del vitto, del servizio di pulizia e di tutti i servizi generali e collaterali predisposti dalla Fondazione; sono inoltre ricompresi l'assistenza infermieristica, fisioterapia e di animazione come meglio specificati nella carta dei servizi.

La retta deve essere versata nei modi e nei termini stabiliti dall'allegato A del contratto d'ingresso.

La retta mensile può essere aggiornata a discrezione della Direzione. La variazione verrà comunicata in tempo utile all'ospite e/o al garante.

L'ospite e/o il garante corrisponderanno, per ritardato pagamento, gli interessi bancari calcolati con lo stesso tasso passivo che viene applicato alla residenza dagli istituti bancari per gli scoperti di cassa, maggiorato di un punto.

In caso di ingresso, dimissioni o decesso nel corso del mese, la retta sarà dovuta comunque per intero.

Art. 5 – Ingresso

A ciascun ospite, all'atto dell'ingresso, viene assegnato un armadietto in cui riporre i propri oggetti personali. L'individuazione e l'assegnazione dell'armadietto è di competenza della direzione.

Art. 6 – Orari, Assenze e Visite

L'ospite gode della massima libertà, salvo le limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante. L'ospite può uscire ed entrare in struttura tutti i giorni, dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

La Fondazione declina ogni responsabilità di ordine sia civile che penale nei confronti degli ospiti durante le loro uscite, a meno che essi siano accompagnati da persone autorizzate dalla Fondazione. L'ospite deve osservare il silenzio dalle 13.00 alle 15.00.

Gli ospiti che per ragioni personali si assentano temporaneamente dal CDI sono tenuti ad avvisare preventivamente la direzione.

L'assenza ingiustificata per tre giorni provocherà la risoluzione del presente contratto.

Gli ospiti che non consumano il pranzo e/o la cena presso il CDI sono tenuti ad avvisare il personale di reparto entro le 9.00 dello stesso giorno, se non sia possibile farlo nei giorni precedenti.

Gli ospiti possono ricevere visite ed intrattenere persone nella sala comune, tutti i giorni, nel rispetto degli altri ospiti e nei limiti stabiliti dagli orari di visita che sono esposti all'ingresso della struttura.

Tali orari sono fissati per garantire la tranquillità degli ospiti e lo svolgimento delle attività di reparto. Eventuali variazioni verranno tempestivamente esposte.

Tutte le visite possono essere interdette o limitate con provvedimenti a carattere temporaneo per contingenti motivi igienico-sanitari e/o organizzativi.

Art. 7 – Rapporti tra ospiti, familiari e personale di servizio

I rapporti tra gli ospiti, i loro familiari e il personale di servizio, devono essere improntati al rispetto reciproco, cortesia e comprensione.

L'ospite e i suoi familiari non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore.

L'ospite e/o il garante devono segnalare ogni eventuale inadempienza nei servizi e/o reclamo, rivolgendosi direttamente alla direzione.

E' vietato al personale di servizio accettare regali o mance da parte degli ospiti e dei loro familiari.

Art. 8 – Ristorazione

ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. N. 1376 DEL 29 OTTOBRE 1960. REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 24 NOVEMBRE 1960

Fondazione Marzotto

ENTE MORALE

La RSA fornisce agli ospiti il vitto predisposto secondo la tabella dietetica appositamente elaborata sulla base delle linee guida per la ristorazione nei CDI emanate dalla ASL di Pavia. Il servizio di ristorazione è affidato ad una ditta esterna.. Il menù giornaliero è uguale per tutti. Eccezioni vengono fatte per i soggetti bisognosi di diete particolari, su esplicita prescrizione medica. I pasti devono essere consumati nei luoghi e negli orari stabiliti dalla direzione, d'intesa con la direzione sanitaria.

Previa autorizzazione della direzione sanitaria, durante la somministrazione dei pasti è consentita la presenza di un solo parente per ogni ospite e solamente nel caso in cui necessiti di aiuto. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla direzione sanitaria.

Nel rispetto ed a garanzia delle norme igienico-sanitarie è fatto divieto a chiunque di introdurre generi alimentari deperibili nel CDI. È vietato far uscire dall'istituto alimenti che sono destinati all'ospite, anche se da questi non consumati durante i pasti.

Art. 9 – Dimissioni volontarie e d'ufficio

In caso di disdetta dell'alloggio, l'ospite e/o il garante devono darne comunicazione scritta alla direzione con almeno 30 giorni di anticipo, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di mancato preavviso, la direzione del CDI si riserva il diritto di addebitare l'importo della retta per i giorni di mancato preavviso.

La Fondazione procede alle dimissioni d'ufficio di un ospite, nei seguenti casi:

- la comunicazione di disdetta fatta per iscritto dall'ospite e/o dal garante con anticipo di 30 gg;
- assenza ingiustificata dell'ospite per tre o più giorni;
- entro 30 giorni dall'ingresso, qualora il Direttore Sanitario della struttura ravvisi incompatibilità con i servizi offerti dalla CDI;
- il mancato pagamento della retta anche per una mensilità o parte di essa;
- la mancata accettazione, da parte dell'ospite e/o del garante, dell'eventuale variazione delle rette come previsto dall'art. 6 del contratto;
- la variazione delle condizioni psico-fisiche dell'ospite, certificate dal medico curante, che lo rendono incompatibile con i servizi offerti dalla struttura;
- l'inosservanza del Regolamento interno.

Le cause sopra elencate sono considerate palese violazione del rapporto contrattuale e costituiscono causa di risoluzione del contratto. E' pertanto dovere del garante provvedere all'accompagnamento ed al trasporto dell'ospite dimesso. In caso di diniego dei famigliari, il trasporto viene organizzato ed effettuato direttamente dalla Fondazione nel rispetto delle garanzie di tutela dell'ospite.

Art. 10 – Obblighi e contegno degli ospiti e dei terzi

L'ospite, il garante, i parenti e i visitatori:

- sono tenuti a rispettare le regole di vita comunitaria fissate a tutela della tranquillità di ognuno, in particolare per quanto attiene agli orari di riposo diurno e notturno e la tutela della riservatezza.
- Non devono mancare di rispetto alla casa e tenere un comportamento rispettoso nei confronti del personale dell'istituto e della direzione
- Devono rivolgersi agli uffici amministrativi e alla direzione per qualsiasi reclamo
- Non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale per ottenere un trattamento di favore

ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. N. 1376 DEL 29 OTTOBRE 1960. REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 24 NOVEMBRE 1960

Fondazione Marzotto

ENTE MORALE

- Non possono maneggiare, riparare o manomettere televisori, condizionatori e altri apparecchi e i vari impianti in genere, sia elettrici che meccanici, che sono affidati alla gestione del personale
- Non possono fumare nelle camere ed in qualsiasi altro locale interno alla struttura
- Non possono tenere stufette, coperte termiche, phon etc.
- Non possono tenere armi di qualsiasi genere, sia proprie che improprie, compresi coltelli e forbici
- Non possono lavare indumenti nei lavabi
- Non possono tenere negli armadietti cibi deteriorabili
- Non possono portare medicinali agli ospiti senza autorizzazione del direttore sanitario della struttura
- Non possono gettare acqua o immondizia dalle finestre
- Non possono introdursi nei locali diversi da quelli a loro destinati, nonché nelle cucine di reparto e nei locali di lavanderia, stireria, deposito etc.
- Non possono introdurre animali di qualsiasi specie
- Non possono asportare dai locali comuni ogni cosa che costituisce arredo dei locali stessi
- Le azioni degli ospiti che rientrassero tra i reati previsti dal codice penale saranno denunciate alle competenti autorità.

A seconda della gravità delle violazioni alle presenti norme e alla loro reiterazione, la direzione potrà infliggere le seguenti punizioni:

- ammonizione verbale
- ammonizione scritta
- diffida
- allontanamento dal CDI.

L'ospite, dal momento in cui è alloggiato nell'ambiente assegnatogli, si impegna a:

- osservare le regole di ordine ed igiene dell'ambiente
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli stessi al personale di reparto
- collaborare con il personale di servizio che deve procedere a pulizie, controlli e riparazioni

L'ospite ed il garante sono inoltre tenuti a risarcire l'amministrazione dell'ente per i danni arrecati a cose e/o persone.

Ciascun ospite deve mantenere condotta irreprensibile sotto ogni riguardo, osservando tutte le norme contenute nel presente regolamento.